



CITTÀ DI CHIERI

Polizia Locale e Protezione Civile

PROGETTO “CONTROLLO DEL VICINATO”

La sicurezza è un Bene comune. Ogni cittadino ha il diritto-dovere di cooperare e partecipare al mantenimento e alla difesa della sicurezza della comunità in cui vive. Il “CONTROLLO DEL VICINATO” (C.d.V.) è uno strumento di prevenzione contro la criminalità che presuppone la partecipazione attiva dei cittadini residenti in una determinata zona/area/quartiere e la cooperazione con le forze di polizia. Da un'idea improntata sull'anglosassone Neighbourhood Watch – il C.d.V. è un modo per sentirsi più sicuri tra i propri vicini e nella propria Comunità, un modello utile alle aree residenziali della nostra cittadina per creare maggiore sicurezza, attenzione e coesione sociale.

In data 13 dicembre 2024, il Prefetto di Torino e il Sindaco della città di Chieri hanno sottoscritto il Protocollo d'Intesa sul “Controllo di Vicinato” che detta, tra le altre disposizioni, le attribuzioni tra i Soggetti istituzionali.

Cosa prevede concretamente il progetto? Un'attenta sorveglianza dei cittadini in merito ai fatti che accadono nella propria zona di residenza, con la possibilità di segnalare fatti e circostanze sospetti alle Forze di Polizia statali e alla Polizia Locale, che si occuperà di verificare le segnalazioni, tutto questo nel rispetto dei contenuti del Protocollo d'intesa.

Nel quadro delle prescrizioni del Protocollo, di seguito vengono indicate le linee guida ovvero le attività da effettuarsi in seno al progetto.

Art. 1 - Obiettivi del Controllo di Vicinato

Attraverso il C.d.V si intende:

- a) Coadiuvare le Forze di Polizia statali e locali nella prevenzione del crimine e nell'individuazione delle condizioni che lo favoriscano, aumentando la percezione di sicurezza e la vigilanza
- b) favorire lo sviluppo di una cultura della partecipazione alle tematiche della sicurezza urbana e della collaborazione attiva dei cittadini attraverso una comunicazione efficace, veloce e organizzata;
- c) Migliorare il rapporto Istituzioni preposte alla sicurezza e Comunità attraverso un proficuo scambio info-formativo in materia di sicurezza

È importante ricordare che il ruolo dei cittadini è quello di vigilare sull'ambiente circostante e non di catturare i ladri, che resta un compito specifico delle Forze di Polizia. A nessuno viene chiesto di fare eroismi, ronde o chissà cosa di speciale. A tutti invece è richiesto di prestare maggiore attenzione a chi passa per le nostre strade, alle situazioni anomale che possono saltare all'occhio, se solo si è più attenti.

Parliamo un po' di più con i vicini – come si faceva una volta – il principio stesso di aggregazione urbana nasce anche dalla necessità di un “gruppo” di proteggersi.

Art. 2 - Riferimenti normativi e principi fondamentali

Il controllo di vicinato, quale forma di collaborazione dei cittadini nel contrasto ai fenomeni di insicurezza urbana, trova il suo fondamento giuridico nelle seguenti fonti:

- a) D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- b) Circolare del Ministro dell'Interno n. 11001/123/111 (3) del 18 luglio 2017, "Attuazione dei nuovi strumenti della sicurezza urbana", introdotti dal D.L. 20.02.2017 n. 48;
- c) Linee-guida per l'attuazione della sicurezza urbana di cui all'art. 5 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in L. 18.04.2017 n. 48", concordate, su proposta del Ministro dell'Interno, il 26.07.2018 in ambito di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;
- d) D.L. 14 giugno 2019 n. 53 convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019 n. 77;
- e) Art. 54 del D.lgs. 1 agosto 2000, n. 267, rubricato "Attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale", ed in particolare al comma 1 lett. c) che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica ed il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, comunicandoli preventivamente al Prefetto;
- f) Comma 4-bis, del medesimo articolo per il quale, con decreto del Ministro dell'Interno, è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
- g) Protocollo d'Intesa "Controllo del Vicinato" sottoscritto tra il Prefetto di Torino e il Sindaco della città di Chieri il 13/12/2024

Art. 3 - Definizioni

- a) **Progetto di controllo del Vicinato:** la struttura del sistema di controllo del vicinato sviluppato sul territorio del Comune;
- b) **Gruppo di controllo del vicinato:** l'insieme delle persone collegate tra loro attraverso una applicazione informatica di messaggistica istantanea in cui si comunicano le segnalazioni. È possibile l'utilizzo anche di altre piattaforme di messaggistica purché previamente comunicate alla Polizia Locale che valuterà l'efficacia e l'accessibilità da parte dell'Amministrazione comunale;
- c) **Aderente al gruppo:** singolo cittadino facente parte di un gruppo del vicinato. Il privato cittadino che aderisce ai gruppi non gode di nessuna forma di particolare qualificazione giuridica. Egli/Essa non è né un pubblico ufficiale, né un incaricato di un pubblico servizio.
- d) **Coordinatore (o Referente) del gruppo di controllo:** la persona fisica facente parte del singolo gruppo di controllo che avrà il compito di moderatore e amministratore del gruppo e di raccogliere le segnalazioni per trasmetterle al Gruppo dei Coordinatori (o Referenti) e quindi alle Forze di Polizia e alla Polizia Locale. Il Coordinatore del gruppo trasmetterà unicamente le segnalazioni ritenute plausibili e pertinenti. Il ruolo di Coordinatore è subordinato alle verifiche sullo status di incensurato della persona richiedente;
- e) **Gruppo dei Coordinatori (o Referenti):** un gruppo WhatsApp esclusivamente dedicato ai Coordinatori dei gruppi nei quali vengono riportate le segnalazioni più detta-

gliate e più importanti in modo da rendere più sicura la decodificazione delle informazioni da comunicare alle Forze dell'Ordine e all'Amministrazione comunale;

- f) **Referente comunale per il progetto:** persona individuata e nominata con apposito decreto del Sindaco che ha il compito di coordinare i Coordinatori dei gruppi e la rete di aderenti da loro gestita. Il ruolo di Referente comunale è subordinato allo status di persona incensurata e non da investitura di Pubblico Ufficiale;
- g) **Responsabile comunale del progetto:** è designato il Comandante della Polizia Locale in esecuzione del Protocollo d'Intesa per la gestione del "Progetto controllo del vicinato" sottoscritto tra il Sindaco del Comune di Chieri e la Prefettura di Torino;
- h) **Piattaforma informatica:** applicazione informatica e mailing list utilizzata dai membri dei gruppi per comunicare le segnalazioni e collegarsi con i Coordinatori/Referenti del gruppo. La principale piattaforma di messaggistica utilizzata dai vari gruppi sarà l'applicazione **WhatsApp Messenger**.

Art. 4 - Ruolo dell'Amministrazione comunale

L'Amministrazione comunale promuove la sicurezza urbana anche attraverso la partecipazione dei cittadini al controllo del territorio, tra vicini di casa per controllare l'area attorno alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più prossimi, come stabilito dal Protocollo d'Intesa per il Controllo del Vicinato.

Il Comune sensibilizza i cittadini favorendo la partecipazione ai gruppi di controllo. A tal fine favorisce la nascita dei rapporti definendo le zone del Comune aventi caratteristiche tali da rappresentare un'area uniforme.

Le richieste di adesione ai gruppi di controllo del vicinato verranno presentate dai singoli cittadini a mezzo di apposito modulo reperibile nel sito internet comunale, oppure presso i Coordinatori dei gruppi attivi.

La costituzione dei gruppi di vicinato verrà attivata da Coordinatori di zona individuati dall'Amministrazione, i quali terranno una lista dei membri del proprio gruppo, di cui daranno copia alla Polizia Locale, specificando i seguenti dati al fine di verificare l'opportunità dell'adesione al gruppo:

- generalità di ciascun aderente con indirizzo, numero di telefono cellulare, e-mail;
- generalità del Coordinatore del gruppo di controllo.

Viene nominato un Referente dei Coordinatori (Referente comunale), il quale svolgerà attività di coordinamento e sintesi tra i gruppi e terrà una lista con i seguenti dati:

- generalità dei Coordinatori/Amministratori dei gruppi di messaggistica, loro indirizzo, numero di telefono cellulare, e-mail.

Al fine di disciplinare i rapporti tra i soggetti coinvolti, il presente Progetto di controllo del vicinato dovrà essere comunicato a tutti i partecipanti, che ne dichiareranno la presa visione.

L'Amministrazione comunale, inoltre, potrà promuovere e organizzare periodiche riunioni tra gli aderenti ai Gruppi, la Polizia Locale e le forze di Polizia statali qualora ne diano la disponibilità, al fine di illustrare gli obiettivi e le modalità esecutive del progetto nonché per il confronto e il continuo aggiornamento delle tecniche "criminali".

Art. 5 - Caratteristiche dei gruppi di controllo di vicinato e loro funzioni

Alla base del progetto è prevista l'adesione volontaria delle persone residenti nel territorio del Comune, che andranno a formare i singoli gruppi di controllo divisi per frazioni e quartieri.

I gruppi di controllo saranno formati da:

- cittadini residenti;

- un Coordinatore individuato dall'Amministrazione comunale tra i cittadini aderenti in base a capacità e disponibilità, che si impegna a gestire le segnalazioni all'interno del gruppo di controllo del vicinato.

I nominativi dei membri dei gruppi di controllo dovranno essere previamente comunicati alla Polizia Locale operante nel Comune stesso.

Tutti gli aderenti ai gruppi, nonché i Coordinatori e gli Amministratori comunali svolgono tale attività in forma volontaria, a titolo gratuito, al solo scopo di migliorare la sicurezza urbana, in collaborazione con la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine.

Gli aderenti devono essere consapevoli che il loro ruolo è quello di mera osservazione e segnalazione di fatti da loro ritenuti manifestamente fondati, evitando di prendere iniziative o decisioni che possano mettere in pericolo la loro incolumità.

I gruppi sono chiusi, per cui l'adesione potrà avvenire unicamente come le modalità indicate all'Art. 4, ovvero i cittadini che intendono aderire ad un gruppo devono comunicare la propria disponibilità compilando e consegnando il “Modulo di richiesta di adesione” alla Polizia Locale o al Coordinatore del proprio gruppo il quale provvederà poi a comunicarlo alla Polizia Locale. Il modulo è reso disponibile nel sito internet del Comune stesso.

I gruppi di controllo sono a conoscenza che la Polizia Locale e le Forze di Polizia a competenza generale prendono conoscenza delle segnalazioni attraverso la trasmissione delle informazioni da parte dei Coordinatori, ma possono anche accedere direttamente ai gruppi per verificarne il funzionamento.

Art. 6 - Ruolo dei Coordinatori (o Referenti) dei gruppi di controllo.

I Coordinatori (o Referenti) si configurano come l'anello di collegamento tra il gruppo che rappresentano e le Forze dell'Ordine e sono il punto di riferimento per ogni gruppo.

Ad essi spetta:

- Coordinare le segnalazioni pervenute dai membri appartenenti al gruppo, e solo nel caso in cui siano manifestamente fondate procedere alla segnalazione qualificata alle Forze dell'Ordine;
- Diffondere al gruppo gli eventuali avvisi o allerte ricevute dalle Forze dell'Ordine o dall'Amministrazione comunale;
- incoraggiare i vicini a prestare attenzione a quello che avviene nella propria area, dando indicazioni sui fenomeni da osservare con maggior attenzione;
- favorire la partecipazione di tutti i cittadini residenti alle attività del gruppo, anche aiutando a farne parte chi può avere più difficoltà per lingua, età, capacità, etc.;
- la vigilanza sul rispetto delle regole di condotta previste dal presente Progetto da parte degli aderenti al gruppo che coordina.

I Coordinatori costituiscono un gruppo esclusivamente dedicato a loro, nel quale vengono riportate le segnalazioni più dettagliate e più importanti in modo da rendere più veloce la trasmissione dei dati ai vari gruppi. In questo gruppo dei coordinatori può essere prevista anche la partecipazione di un Referente comunale, individuato dall'Amministrazione Comunale, che avrà il compito di coordinare i Coordinatori dei gruppi.

Art. 7 - Segnaletica di controllo di vicinato

Viene prevista la collocazione sul territorio comunale di apposita segnaletica di "Controllo del Vicinato", in quanto ritenuta utile per garantire l'efficacia del progetto e come forma di dissuasione verso i malintenzionati.

Tale segnaletica è uniforme nel territorio nazionale e sarà posizionata nei punti individuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con la Polizia Locale, ritenuti di maggiore vulnerabilità e visibilità.

Art. 8 - Attività precluse

I gruppi di controllo di vicinato non si sostituiscono alle Forze di Polizia a cui è riservato in maniera esclusiva il compito di svolgere l'attività per la repressione e la ricerca degli autori dei fatti di reato. Sono, a titolo esemplificativo, attività precluse ai medesimi:

- l'intervento attivo in caso di reato, fatte salve le prerogative che la legge riserva ad ogni cittadino;
- le attività d'indagine sugli individui, che in quanto prerogative esclusive degli organi di polizia giudiziaria, saranno da queste esclusivamente esercitate;
- l'ingerenza nella sfera privata altrui;
- l'attività di storicizzazione dei comportamenti e anomalie rilevate, intese come la riconduzione degli stessi a persone individuate (schedatura di persone);
- qualsiasi iniziativa personale, ovvero qualunque forma, individuale o collettiva, di pattugliamento del territorio;
- l'uso di uniformi, emblemi, simboli o altri segni distintivi o denominazioni riconducibili ai Corpi di Polizia statali e locali, alle Forze Armate o altri Corpi dello Stato, ovvero che contengono riferimenti a partiti, movimenti politici e sindacali, nonché a sponsorizzazioni private;
- la programmazione e/o organizzazione di uscite mirate al controllo del territorio con l'istituzione delle c.d. "Ronde volontarie";
- effettuare inseguimenti.

Solo in presenza di situazioni che richiedano l'immediato intervento delle Forze di Polizia (quali ad esempio furti, rapine e aggressioni in atto), i componenti del gruppo dovranno chiamare direttamente i diversi numeri dell'emergenza a seconda della tipologia del fatto (furti, incendi o emergenze sanitarie).

Art. 9 - Segnalazioni con la messaggistica e tutela dei dati personali

Gli appartenenti al gruppo di controllo del vicinato trasmettono le segnalazioni al gruppo attraverso la piattaforma WhatsApp Messenger.

Le segnalazioni dovranno essere pertinenti, fondate, dettagliate, decorose, rispettose ed esclusivamente riferite alle seguenti circostanze:

- Presenza di veicoli o persone palesemente sospette;
- truffe o raggiri porta a porta;
- atti vandalici o danneggiamenti;
- persone in stato confusionale o in evidente difficoltà;
- presenza di ostacoli pericolosi sulle vie di comunicazione;
- interruzione di servizi di fornitura delle utenze;
- situazioni di degrado urbano e disagio;
- gravi fenomeni di bullismo;
- presenza in luogo pubblico di auto, moto o biciclette che si sospettano rubate.

In particolare, nell'effettuare la segnalazione è necessario:

- limitare i dati comunicati in modo da realizzare una corretta segnalazione senza la trasmissione di dati identificativi non necessari;

- evitare la trasmissione di dati personali superflui per una corretta segnalazione;
- comunicare nel gruppo di messaggistica soltanto dati certi e indispensabili ad una completa segnalazione;
- comunicare dati adeguati, pertinenti e limitati alle finalità del gruppo di vicinato e utili all'intervento delle Forze dell'Ordine;
- che laddove l'appartenente al gruppo di vicinato sia a conoscenza di dati personali necessari all'intervento delle Forze dell'Ordine, dovrà comunicarli direttamente a questi mediante i tradizionali canali di comunicazione senza trasmissione nei gruppi di messaggistica e senza trasmetterli ai coordinatori del gruppo che, tuttavia, dovranno essere informati del caso;
- i dati, che in qualche modo possono condurre all'identificazione certa di persone, dovranno essere rimossi dal gruppo di messaggistica allo spirare del termine di utilità della segnalazione;
- che il Coordinatore del gruppo di messaggistica dovrà essere l'unico amministratore del gruppo di frazione o quartiere ovvero area omogenea, vigilerà sulla trasmissione delle segnalazioni procedendo ad eventuali cancellazioni dei messaggi non pertinenti o contenenti dati personali;
- che ogni appartenente al gruppo trasmette informazioni sotto la propria responsabilità e collabora all'interno del gruppo affinché vengano cancellati dati non necessari allo scopo del controllo del vicinato.

Il controllo del vicinato si sviluppa nel rispetto della tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali. I gruppi di controllo comunicano le loro segnalazioni attendendosi ai principi fondamentali contenuti negli artt. 13, 14, e 15 del Regolamento UE n. 679/2016 per quanto riguarda la privacy.

I dati personali non debbono essere trasmessi salvo siano indispensabili al funzionamento del controllo del vicinato e comunque sempre nel pieno rispetto dei principi di legalità e in ottemperanza alla normativa vigente, correttezza e trasparenza imposti dal G.D.P.R., ricordando che l'inottemperanza alla normativa prevede la responsabilità penale, la quale essendo personale ne risponde colui commette l'illecito.

Art. 10 - Revoca incarico agli aderenti

I Coordinatori dei gruppi di controllo del vicinato, in qualità di amministratori del gruppo, possono disporre l'espulsione di uno o più aderenti in caso di violazione delle regole di condotta previste dal presente Progetto, dandone previamente informazione all'Amministrazione.

Art. 11 - Entrata in vigore

Il presente Progetto di controllo del vicinato entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di Giunta di approvazione nonché a seguito di confacente approvazione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica all'uopo convocato dalla Prefettura di Torino ai sensi dello Statuto Comunale.